

LINEE GUIDA PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI TECNICHE

NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

(adottate con determina n. 02/2023 della Responsabile del Servizio Appalti e Contratti)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le presenti linee guida definiscono i criteri e le modalità di nomina delle Commissioni tecniche (di seguito anche solo Commissione) nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto dei criteri di assenza di conflitto di interesse, di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.

Art. 2 – Scelta dei Commissari

1. Il/la Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, sceglie i membri della Commissione dall'elenco telematico dei componenti delle commissioni tecniche "C.T.G." costituito con Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1641 di data 16 settembre 2022 *"selezionando in via prioritaria i dipendenti del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, rispettando, ove possibile, la parità di genere"*.
2. In caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, laddove tra gli iscritti all'elenco provinciale non siano rinvenibili nominativi di esperti nel settore oggetto dell'affidamento, con provvedimento motivato, il/la Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento può selezionare i componenti della Commissione tra il personale interno della Fondazione che sia esperto nello specifico settore cui afferisce l'oggetto di gara e che non si trovi in una delle condizioni di impedimento previste all'art. 77, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016.
3. Il personale dipendente o collaboratore di FBK non ha, in nessun caso, diritto ad alcuna remunerazione per lo svolgimento della funzione di Commissario.
4. La Commissione è formata dagli esperti individuati in numero dispari pari a 3 (tre), elevabile a 5 (cinque) qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa.
5. Previa acquisizione dei curricula vitae e delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità ex art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 rilasciate dagli esperti individuati, la Commissione è nominata con provvedimento del/della Presidente su delega del Consiglio di Amministrazione, Segretario/a Generale, Direttori/trici di Centro o Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive competenze.

6. Il provvedimento di nomina è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente", unitamente ai curricula dei commissari. Qualora, al verificarsi dell'ipotesi prevista al comma 2, i membri della Commissione siano scelti tra il personale dipendente o collaboratore della Fondazione non iscritto all'elenco provinciale, il provvedimento di nomina deve darne esplicita motivazione.

Art. 3 – Insedimento e funzionamento della Commissione

1. I lavori della Commissione sono verbalizzati da uno dei Commissari ovvero da un/una dipendente del Servizio Appalti e Contratti che assiste alle sedute.

2. La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla Stazione Appaltante, e deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, e garantire par condicio e concorrenza dei partecipanti.

3. La Commissione può riunirsi presso i locali messi a disposizione di FBK ovvero in modalità telematica su piattaforma informatica messa a disposizione dalla Stazione appaltante tramite un collegamento audio e video riservato e bidirezionale che consenta la visione dei documenti da valutare, e comunque con modalità che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni ed il pieno espletamento dei compiti.

4. I verbali della Commissione possono essere sottoscritti con firma digitale ovvero olografa dei Commissari.

5. È compito della Commissione conservare adeguatamente la documentazione di gara, al fine di garantire sicurezza e riservatezza del materiale secondo la normativa e la prassi vigente.

Art. 4 – Rinnovo del procedimento di gara

1. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, si provvede a riconvocare la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa nonché il caso in cui sia giudizialmente disposta una nuova valutazione della Commissione in composizione diversa.